

ALLEGATO – D

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA TUTELA DELLE ACQUE

APPROVATO CON D.C.C. N. 54 DEL 28.11.2008

1° VARIANTE APPROVATA CON D.C.C. N. 71 DEL 19.12.2011 E S.M.I.

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI -

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Art.2 – Disposizioni generali

TITOLO II - DISPOSIZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI -

Art.3 – Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto il profilo edilizio e urbanistico soggetti a parere del Consorzio di Bonifica

Art.4 – Interventi edilizi soggetti a parere dell'Amministrazione Comunale

Art.5 – Strumenti urbanistici attuativi

Art.6 – Disposizioni tecniche generali di progettazione

Art.7 – Atto d'obbligo

Art.8 – Disposizioni particolari

Art.9 – Certificato di agibilità

TITOLO III - DISPOSIZIONI INERENTI AGLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA-

Art.10 – Allacciamenti alla rete fognaria delle acque bianche o miste

Art.11 – Attestazione dell'Ente Gestore

Art.12 – Portate scaricate

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE E ALLA TRASFORMAZIONE DEL SUOLO -

Art.13 – Quota d'imposta degli edifici

Art.14 – Locali interrati e seminterrati

Art.15 – Cabine elettriche

Art.16 – Impianti e reti tecnologiche

Art.17 – Caratteristiche delle superfici

Art.18 – Volumi di invaso

Art.19 – Reti di raccolta

Art.20 – Tombinamenti

Art.21 – Fasce di rispetto

Art.22 – Interventi su fossati

Art.23 – Manutenzione

Art.24 – Accessi carrai

TITOLO V - NORME FINALI -

Art.25 – Norma di rinvio

Art.26 – Entrata in vigore

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività edilizia e di trasformazione del territorio relativamente alle problematiche di carattere idraulico individuate dal Piano di Gestione e di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 29/06/07. Il fine del Regolamento è quello di evitare un aggravio del rischio idraulico connesso con l'antropizzazione del territorio, e, per quanto possibile, favorire la mitigazione e la risoluzione delle criticità attualmente presenti.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Nel territorio comunale non è ammesso il rilascio di titoli abilitativi sotto il profilo edilizio, né decorre l'efficacia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), relativi ad interventi pubblici o privati, nonché l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi non rispondenti alle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Sono esclusi dalle disposizioni in argomento i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di impianti tecnologici a rete.

Ogni opera di allacciamento alla rete delle acque bianche o miste dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune o dal soggetto gestore se diverso dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II - DISPOSIZIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI

ART. 3 – DISPOSIZIONI INERENTI IL RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI SOTTO IL PROFILO EDILIZIO ED URBANISTICO SOGGETTI A PARERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Per gli interventi di nuova edificazione ricadenti all'interno delle aree individuate come criticità dal Piano di Gestione e di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°44 del 29/06/07 comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 1000, deve essere predisposta una verifica di compatibilità idraulica del progetto, avente le finalità di cui all'Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007, recante le "Modalità operative e indicazioni tecniche" relative alla "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici".

La superficie impermeabilizzata Scop è calcolata con la formula:

$$\text{Scop} = 0,9*(\text{Stetti} + \text{Spav}) + 0,6*\text{Ssemiper}$$

Nella quale:

(Stetti + Spav) corrisponde alla misura, espressa in mq, della proiezione al suolo di tetti (compresi le sporgenze) e superfici pavimentate in genere con materiale impermeabile (ad esempio lastricati, superfici in cemento, asfalto, massello autobloccante del tipo non semipermeabile, ecc.). Ssemiper corrisponde alla misura, espressa in mq, delle superfici

semipermeabili realizzate ad esempio con grigliati drenanti con sottostante materasso sabbioso/ghiaioso, le strade in terra battuta o stabilizzato, etc.

Si precisa che nelle ipotesi di “ampliamenti”, le superficie da contabilizzare, per accertare il superamento delle soglie indicate nel presente articolo, sono solamente quelle in aggiunta al fabbricato già esistente. Per quanto concerne, invece, eventuali casi di “demolizione con ricostruzione”, si precisa che una volta demolito il fabbricato preesistente, il nuovo edificio da realizzarsi va considerato come un “nuovo intervento edilizio”, che si configura quindi come una nuova edificazione, per la quale – ai fini del presente articolo – non può essere scomputata la superficie del fabbricato preesistente. Il documento di verifica della compatibilità idraulica indica le opportune misure idrauliche compensative o mitigatorie anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell’area di intervento o ai confini della medesima.

ART. 4 –INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A PARERE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per interventi relativi a nuova edificazione ricadenti all’interno delle aree individuate come criticità dal Piano di Gestione e di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°44 del 29/06/07 comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza inferiore a metri quadrati 1000 e superiore a metri quadri 200, il parere di cui al precedente art.3 è rilasciato del Settore Tecnico Comunale. In ogni caso, nell’ambito della verifica di compatibilità idraulica, dovranno essere previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili, quali tetti ed aree pavimentate facenti riferimento alle pertinenze del lotto edificato, per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete delle acque bianche o miste.

La verifica di compatibilità dovrà essere certificata in apposita relazione redatta a cura del progettista.

Sono soggetti ad acquisizione del parere da parte del Settore Tecnico tutti gli interventi edilizi di cui ai successivi artt. 19, 20, 22 e 24.

I pareri di cui al presente articolo devono essere rilasciati nel termine di 60 giorni. Il Responsabile del Procedimento può interrompere tale termine una sola volta entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza al fine di richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

ART. 5 – STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Nella documentazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata o di loro varianti che comportino aumento di superficie urbanizzata, nonché ai fini della redazione di progetti preliminari di opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate (quali parcheggi scambiatori, impianti sportivi, plessi scolastici, attrezzature di interesse comune), deve essere inclusa la verifica di compatibilità idraulica del piano/progetto, avente le finalità di cui all’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006 come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007, recante le “Modalità operative e indicazioni tecniche” relative alla “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici”.

Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella Valutazione vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra Comune e soggetti privati.

La documentazione è redatta e sottoscritta a cura del progettista.

La valutazione di compatibilità, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l'avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo.

Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.

L'Amministrazione Comunale effettua comunque verifiche a campione in merito alla realizzazione di quanto previsto.

Relativamente a tutte le richieste di trasformazione di aree e interventi edilizi ubicati in zona classificata "a rischio idraulico" dal Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° n°44 del 29/06/07 con superficie superiori a 10.000 metri quadri, l'Amministrazione Comunale richiederà che la Valutazione di Compatibilità Idraulica, oltre ad individuare le misure compensative secondo le modalità previste dalla normativa vigente, approfondisca le problematiche idrauliche dell'area in esame, indicando quali interventi siano vincolanti per la realizzazione dei Piani e/o degli interventi.

In particolare potrà richiedere venga verificato:

- lo stato della rete di smaltimento delle acque meteoriche esistente che interagisce con l'area in esame, compresa la massima portata ammissibile allo scarico;
- lo stato dei versanti e dei ricettori interessati dallo scarico delle acque meteoriche.

ART. 6 – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI DI PROGETTAZIONE

Abrogato in seguito alla riformulazione dell'art. 18.

ART. 7 – ATTO D'OBBLIGO

Gli atti abilitativi di cui all'art. 2 sono rilasciati previa presentazione di atto d'obbligo registrato e trascritto a tutti gli effetti di legge richiamato nell'atto abilitativo che autorizza l'intervento, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati. Analoga rinuncia dovrà essere contenuta nelle convenzioni urbanistiche, approvate con gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al precedente art. 5.

ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano agli interventi edilizi inclusi negli strumenti urbanistici attuativi per i quali è stato acquisito il parere di compatibilità espresso dall'autorità idraulica competente.

ART. 9 – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il rilascio del certificato di agibilità relativo agli interventi di cui all'art.2 è subordinato all'acquisizione da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'attestazione del Direttore dei Lavori controfirmata dal Richiedente e dall'impresa

esecutrice inerente la corretta esecuzione delle opere di cui agli articoli 3 e 4 nonché dall'attestazione del Comune o dell'Ente Gestore di cui al successivo art.11.

TITOLO III - DISPOSIZIONI INERENTI AGLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE O MISTE PUBBLICA

ART.10 – ALLACCIAMENTI ALLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE O MISTE

I richiedenti di un titolo edilizio di cui al precedente art.2 devono presentare il progetto di allacciamento alla rete delle acque bianche o miste al Comune o al soggetto gestore se diverso dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore possono stabilire, in relazione a quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, delle condizioni finalizzate a garantire il trattenimento delle acque di supero all'interno dell'area di pertinenza, in recipienti appositamente realizzati, in modo da convogliarle alla fognatura, con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche.

ART.11 – ATTESTAZIONE DELL'ENTE GESTORE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori il soggetto gestore della rete delle acque bianche o miste emetterà, previo sopralluogo, l'attestazione di compatibilità che dovrà essere allegata alla richiesta di Certificato di Agibilità di cui al precedente art.9.

ART.12 - PORTATE SCARICATE -

Abrogato in seguito alla riformulazione dell'art. 18.

TITOLO IV – NORME RELATIVE ALL'EDIFICAZIONE E ALLA TRASFORMAZIONE DEL SUOLO

ART. 13 – QUOTA D'IMPOSTA DEGLI EDIFICI

Le quote d'imposta degli interventi edilizi non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente.

Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque nel caso di allagamenti interessanti le aree esterne.

Gli eventuali piani interrati devono essere impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e possono essere previste aperture – quali rampe o bocche di lupo – a quota almeno pari alla quota d'imposta.

ART.14 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

I locali interrati o seminterrati di nuova realizzazione e ogni infrastruttura realizzata a quota inferiore del piano di campagna e avente una rampa d'accesso, devono essere dotati di impianti idonei al sollevamento delle acque in recipienti tali da garantire adeguata capienza anche in caso di allagamento delle aree esterne ed in assenza di energia elettrica.

La manutenzione deve essere possibile, in condizioni di sicurezza, anche in caso di allagamento delle aree esterne.

I locali interrati e seminterrati potranno essere esclusivamente di tipo S1 e S2 ai sensi dell'art.76 del Regolamento Edilizio.

ART.15 – CABINE ELETTRICHE

Le nuove cabine elettriche di distribuzione pubblica, comprese quelle di consegna di Media Tensione e trasformazione di terzi, collegate a linee con tensione nominale pari o inferiore a 30 KV, ancorché presenti entro il volume degli edifici, devono essere collocate al di sopra del piano campagna, fuori da avvallamenti e/o abbassamenti dello stesso, e comunque in una posizione che ne garantisca la funzionalità anche in caso di fenomeni di allagamento delle aree circostanti.

ART.16 – IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE

Nella progettazione di nuovi impianti e reti tecnologiche quali impianti di semaforia, segnaletica elettronica ed illuminazione pubblica, stazioni radio per le telecomunicazioni, punti di diffusione del segnale per reti wireless, cancelli o meccanismi di apertura/chiusura automatizzate, devono essere adottati gli accorgimenti utili a garantirne il corretto funzionamento o lo sblocco manuale, in assenza di energia elettrica, in condizioni di allagamento delle aree esterne.

ART.17 - CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI

Le superfici impermeabili dovranno essere limitate al minimo. Le pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere di tipo drenante, o comunque permeabili, realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con la sola deroga per le aree destinate ai portatori di Handicap e a ridosso della viabilità principale.

Per le coperture piane deve essere garantito il rallentamento del deflusso dell'acqua piovana mediante l'uso di materiali idonei.

ART. 18 - VOLUMI DI INVASO

Per tutti gli interventi edilizi comportanti un'alterazione del regime idraulico di cui agli artt. 3,4 e 5, la valutazione di compatibilità idraulica dovrà individuare dei volumi di invaso secondo i criteri dell'Allegato A della D.G.R. n.1322 del 10 Maggio 2006 (tempo di ritorno, coefficienti di deflusso) e successive modifiche ed integrazioni, con le ulteriori precisazioni del presente articolo.

Per ogni intervento, la valutazione dovrà comprendere la planimetria ed il profilo delle fognature pluviali fino al recapito (superficiale o interrato, pubblico o privato) esterno alla proprietà o all'ambito, che dimostri l'effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate.

Il volume specifico di compenso risulta proporzionale alla percentuale di impermeabilizzazione che si vuole operare all'interno dell'area di intervento.

Per i Piani Urbanistici Attuativi e gli interventi edilizi diretti che comportino realizzazione di superficie coperta con pavimentazioni o coperture (computata convenzionalmente con i seguenti coefficienti: 0,9 per superficie coperta e pavimentata, 0,6 per superficie semipermeabile) Scop > 200 mq il calcolo del volume degli invasi di mitigazione idraulica sarà basato sul confronto tra afflussi/deflussi secondo le indicazioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Piano degli Interventi vigente (curve pluviometriche di riferimento, metodi di calcolo, ecc.).

Il manufatto di consegna delle acque meteoriche al ricettore finale (fognatura, corso d'acqua, ecc.), da concordare con il consorzio di bonifica o con altro ente gestore, dovrà avere un setto divisorio con luce di scarico dimensionata sulla massima portata ammessa ovvero:

a) per interventi in area a scolo naturale

10 l/s,ha

b) per interventi in area a scolo meccanico o alternato

6 l/s,ha se la superficie fondiaria o territoriale supera i 1000 mq

10 l/s,ha se la superficie fondiaria o territoriale è inferiore a 1000 mq

Dovrà essere posizionata inoltre una soglia sfiorante di sicurezza, in caso di ostruzione della luce di fondo, posizionata alla quota di massimo invaso e dimensionata sulla portata massima di progetto.

Il pozzetto dovrà inoltre essere ispezionabile visivamente tramite griglia facilmente rimuovibile.

La distinzione fra aree a scolo naturale ed aree a scolo meccanico o alternato è indicata nella TAV. 3 del Piano di Gestione e di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 29/06/07.

I volumi di invaso dovranno essere ottenuti preferibilmente realizzando nuove fossature e zone a temporanea sommersione nelle aree a verde, e possibilmente dovranno essere posti ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante.

Gli invasi concentrati andranno localizzati preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare o lungo le sponde di rogge o canali a valenza pubblica (di competenza consorziale, comunale o regionale), anche per consentire interventi di manutenzione.

La loro configurazione planaltimetrica dovrà prevedere la realizzazione di invasi superficiali adeguatamente disposti e integrati con la rete di smaltimento delle acque meteoriche in modo che i due sistemi possano interagire nonché avere caratteristiche tali da non diventare ricettori di animali molesti quali mosche, zanzare, tafani, topi etc...: gli invasi superficiali ottenuti realizzando una depressione del terreno, devono avere una pendenza minima dell'1% verso lo sbocco, in modo da garantire il completo vuotamento dell'area ed evitare così ristagni di acqua.

Gli invasi superficiali dovranno inoltre essere realizzati in maniera tale da non creare rischio per l'incolumità delle persone (tiranti idrici limitati, sponde poco inclinate, etc.)

Sono in generale da evitare, per i problemi manutentivi e gestionali, le vasche di accumulo interrato.

ART. 19 – RETI DI RACCOLTA

Per le nuove edificazioni devono essere promossi interventi di raccolta delle acque del tipo separato, con recapito delle acque nere in fognatura e di quelle bianche in bacini di laminazione, che convogliano le acque alla rete comunale.

Sono in ogni caso consentiti solo gli interventi in grado di migliorare o mitigare le attuali condizioni di rischio e, dove la geologia dei terreni lo permette, devono essere favoriti i sistemi di smaltimento della acque meteoriche nel primo sottosuolo.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 28.12.2006 i pluviali delle abitazioni e degli edifici, ove è ragionevolmente possibile, dovranno scaricare superficialmente oppure in pozzi disperdenti collegati in sommità alla rete delle acque meteoriche.

Gli scoli e fossi esistenti, anche in sede privata, non possono essere oggetto di opere di riduzione se non si prevedono adeguate misure di compensazione e ricostruzione, dovranno essere ricostituiti e non dovranno subire interclusioni e

comunque perdere la loro attuale funzione (sia per il volume di vaso che per la funzione di smaltimento delle acque) in conseguenza dei futuri lavori.

Lungo strade bianche (non asfaltate) dotare i pozzetti per le caditoie di appositi cestelli per la raccolta della ghiaia, per impedire l'ingresso di materiale nelle condotte, provvedendo periodicamente alla loro pulizia.

ART. 20 – TOMBINAMENTI

In riferimento alla pianificazione regionale e specificatamente dei contenuti dei Piani Generali di Bonifica non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti, di qualsiasi natura essi siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. evidenti e motivate necessità attinenti la sicurezza pubblica;
2. l'intervento sia concordato e approvato dal Consorzio di Bonifica o dell'Ente Gestore;
3. l'intervento sia concordato con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 9 di Treviso.

Le nuove tombinature dovranno assicurare la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume di vaso che di smaltimento delle portate. A tale scopo per presentare una domanda di tombinamento, dovrà essere presentata un'apposita relazione tecnica nella quale sia evidenziata la funzione del fossato e le misure che si intendono adottare per mantenere inalterata la funzione dello stesso in relazione a tutto il bacino limitrofo che serve o può servire.

In ogni caso si dovranno preferire diametri di tombinatura adeguati (generalmente non inferiori a 80 cm e limitatamente agli scoli consortili non inferiore a 100 cm).

Per la realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture, in particolare per le strade di collegamento, dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque tra monte e valle.

Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento di fossi prevedendo invece soluzioni alternative, quali impalcati drenanti sospesi.

ART. 21 – FASCE DI RISPETTO

Qualunque intervento in aree limitrofe a canali appartenenti al demanio comunale entro una fascia di 4 metri dal ciglio superiore, che prevedano la realizzazione di opere stabili, dovrà essere specificamente autorizzato a titolo di precario; è in ogni caso considerata preminente la manutenzione delle sponde del corso d'acqua.

Per la messa a dimora di essenze arboree e arbustive è necessario che la linea di piantumazione sia arretrata di almeno 1 m dalla linea superiore del ciglio del fosso.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua consortili o iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, vale quanto previsto dalle vigenti norme.

Qualora si interessino zone di espansione dei corsi d'acqua non è permesso il progressivo aumento di quota dei terreni limitrofi ai corsi d'acqua non interessati da urbanizzazioni pregresse, al fine di privilegiare la funzione di laminazione delle piene svolte da tali aree.

ART. 22 – INTERVENTI SU FOSSATI

Gli interventi che interessano le sponde dei capofossi individuati dal Piano di Gestione e di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 29/06/07 o sui fossi comunali dovranno essere realizzati con

appropriate tecniche e materiali secondo le prescrizioni del Settore Tecnico del Comune acquisito eventualmente in merito il parere del Consorzio di Bonifica.

ART. 23 – MANUTENZIONI -

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 30 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 28.12.2006 i frontisti privati hanno degli obblighi nei riguardi della buona gestione e manutenzione del territorio. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori, non solo quando queste siano di interesse particolare dei propri fondi, ma comuni a più fondi e necessarie per dare scolo alle acque o per completare le funzionalità delle opere di competenza dell'Amministrazione comunale. La manutenzione è comunque necessaria per non recare pregiudizio alle opere, anche se demaniali.

Qualora un proprietario ometta di eseguire tali lavori di manutenzione ordinaria vi provvederà l'Ente competente, a richiesta anche di uno solo degli interessati ed in nome e per conto loro. Il provvedimento di approvazione del progetto di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dall'Ente stesso.

Il Comune promuoverà inoltre, ponendola possibilmente in capo ad un unico soggetto, la manutenzione programmata (e certificata) dei corsi d'acqua superficiali e della rete acque bianche, anche attraverso la sottoscrizione di una convenzione-quadro tra soggetto proprietario/consorzio di bonifica, per l'affidamento a questi ultimi dei necessari interventi.

ART. 24 - ACCESSI CARRAI

Fatto salvo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione la realizzazione di un nuovo accesso carraio deve essere accompagnata da un provvedimento autorizzatorio che tenga conto anche degli aspetti idraulici.

A tal fine dovrà essere presentata all'ente proprietario della strada, ovvero all'ente che ne gestisce i fossi di guardia, una relazione tecnica illustrativa che, oltre al rispetto di quanto richiesto dal Codice della Strada per il nulla-osta alla realizzazione dell'accesso, dia delle indicazioni relative al tombinamento del fosso, principalmente:

- il rispetto della sezione del fosso;
- il mantenimento della livelletta del fosso mediante rilievo preventivo delle quote di fondo canale immediatamente a monte e a valle del fossato.

Nel caso di autorizzazione di passi carrai la lunghezza massima non deve superare i 6 metri. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Responsabile del Settore Tecnico, in casi eccezionali e documentati mediante apposita relazione tecnica. È proibito realizzare più di un accesso per ciascun fondo.

Il rispetto della sezione si traduce nella scelta di una dimensione adeguata della tubazione, generalmente in calcestruzzo, utilizzata per realizzare l'accesso; la dimensione quindi dovrà sempre essere adeguata alle dimensioni del fossato esistente e non potrà in ogni caso essere inferiore a 600 mm di diametro e limitatamente agli scoli consortili non inferiore a 1000 mm.

Per i fossati con flussi d'acqua continui e importanti o che costituiscano, per la loro sezione, una significativa riserva in termini di volumi di invaso, vanno scelte condotte scatolari o di ponti a luce netta (obbligatori per canali consortili).

Queste indicazioni, in particolare quelle relative al volume di invaso, valgono a maggior ragione quando il tombamento è relativo ad un lungo tratto di fossato (ad esempio per la realizzazione di un percorso ciclabile, ferme restando le indicazioni al riguardo di cui agli articoli precedenti).

Per conservare in piena efficienza un lungo tratto tombato è opportuno anche che a monte di questo sia realizzato un bacino di calma, ossia un tratto di canale a sezione più larga, provvisto di gradino di fondo, dove le acque scorrano con velocità inferiori al resto del canale, favorendo il deposito dei sedimenti. Tale bacino deve essere collocato in una zona facilmente accessibile ai mezzi pesanti che ne operino la periodica pulizia.

È da tenere presente, inoltre, che oltre che ai citati problemi idraulici, il tombinamento dei fossati laterali alle strade limita l'autodepurazione naturale in presenza dell'aria (ossigenazione), della luce (fotosintesi) e della vegetazione (fitodepurazione).

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 25 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.